

STATUTO ART VOICE ACADEMY ETS

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo Settore denominato "ART VOICE ACADEMY Ente del Terzo Settore" in sigla "ART VOICE ACADEMY ETS" opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia e assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS deve essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in via delle Mimose n. 6, nel comune di Castelfranco Veneto (TV). Se all'interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il RUNTS e di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione è autonoma, libera, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

In particolare l'associazione ha lo scopo di:

* promuovere e favorire ogni attività diretta a studiare, in crementare, estendere e migliorare la conoscenza della musica intesa come educazione musicale e vocale, manifestazione artistica, sociale e culturale in senso lato;

* l'insegnamento dell'educazione musicale mediante l'organizzazione di corsi e scuole musicali, nonché l'organizzazione di attività scolastiche integrative e di animazione socio-culturale, con esclusione dell'insegnamento diretto a conferire titoli di studio secondo programmi e disposizioni ministeriali;



* concorrere alla formazione di una biblioteca musicale, di un archivio musicale su qualsiasi tipo di supporto, di una raccolta di nastri magnetici ed alla dotazione di attrezzature e di mezzi tecnici da mettere a disposizione degli associati;

* organizzare in seno all'Associazione la costituzione di gruppi musicali;

* valorizzare temi e/o correnti culturali comuni, in particolare la coproduzione e la circolazione di manifestazioni che illustrino tutti i temi musicali in generale ivi compresi l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici e lo sviluppo del multilinguismo;

* promuovere la progettazione di iniziative di cooperazione per lo scambio e la diffusione di buone pratiche in materia di cultura musicale e del territorio di appartenenza, nonché di sensibilizzazione verso i giovani del patrimonio dell'arte popolare tematico;

Sempre nei limiti e nel rispetto di cui al presente statuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere progetti ed iniziative a vocazione pedagogica relativi a produzioni multimediali che consentano l'accesso alla musica ed alla cultura musicale, in particolare per i giovani e/o le categorie sociali svantaggiate;

- promuovere progetti ed iniziative di perfezionamento degli artisti e di coloro che lo vogliono diventare (scambi, borse di studio ecc.) e delle persone che operano in campo musicale e culturale (professionisti delle arti dello spettacolo, delle arti visive, gestione culturale, ecc.);

- promuovere progetti ed iniziative di coproduzione e circolazione di nuove forme artistiche nel campo delle arti dello spettacolo anche teatrale (musical), anche itinerante ed ambulante;

- promuovere progetti ed iniziative che permettono a professionisti e non o giovani professionisti o non, di prender parte a programmi e manifestazioni di dimensione locale e/o di dimensione regionale, complementare alla loro formazione, a contatto con artisti e professionisti affermati nel settore delle arti sceniche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo musica, teatro, danza, circo, in una comunanza di stili e forme;

- promuovere il dialogo interculturale e lo scambio reciproco fra culture europee e le altre culture che si svolgano nell'Unione Europea e nei Paesi terzi, in collaborazione con istituti di cultura e/o con altri operatori culturali degli Stati membri e dei Paesi terzi sui temi culturali e musicali europei di interesse comune;

- promuovere la cooperazione in campo musicale, sia al fine di valorizzare il patrimonio culturale musicale esistente, sia per promuovere nuove espressioni e creazioni musicali anche in un'ottica pluridisciplinare;

- sviluppare la coproduzione e la circolazione di opere ed altre manifestazioni musicali e teatrali, (festival, musical, opere, ecc.) rendendole accessibili soprattutto ai giovani;

- favorire il perfezionamento dei professionisti e non della cultura musicale e gli scambi di esperienze sia a livello accademico, che pratico, anche tramite la mobilità degli artisti e autori;

- favorire la ricerca musicale, la sensibilizzazione del pubblico, l'insegnamento e la diffusione delle conoscenze, attraverso seminari, convegni, incontri, su tematiche musicali e interculturali;

- la promozione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, delle attività dell'associazione, la tutela degli interessi degli associati, per quanto concerne le attività del sodalizio, nei confronti di amministrazioni, di organizzazioni e di terzi in genere.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo eventualmente richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, che può essere

differenti per gli iscritti al Progetto musica per i bambini. Gli importi delle quote associative verranno stabiliti con regolamento interno.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione dell'assemblea stessa, e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore,
- e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non provveda al pagamento della quota associativa si considera receduto.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'ente. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

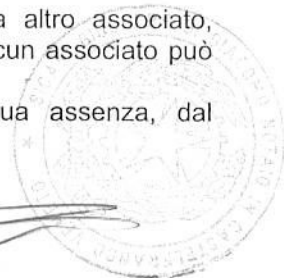
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal



Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo o elettronico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera in merito all'opportunità di versamento della quota associativa e al relativo ammontare;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti di attuazione dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera il trasferimento della sede in altro comune;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera il trasferimento della sede in altro comune e la modifica dello statuto dell'organizzazione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli associati ed in terza convocazione, per evitare situazioni di stallo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per un periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o

nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Ciascun componente ha diritto ad esercitare un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È eletto dall'Organo di Amministrazione fra i propri componenti.

ART. 16 (Organo di controllo)

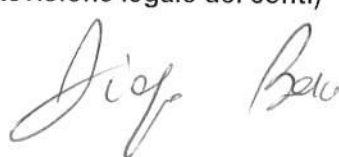
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

ART. 19 (Risorse economiche)

Le entrate economiche dell'Associazione sono;

- a) i contributi e le quote associative;
- b) le rette che mensilmente vengono versate all'Associazione;
- c) le quote di iscrizione degli allievi frequentanti i corsi;
- d) le donazioni e lasciti;
- e) i contributi e le sovvenzioni da parte di enti ed associazioni pubbliche o private;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi da convenzioni;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione sarà incrementato dagli eventuali avanzi di gestione, dalle donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ente e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ente.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito

regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

ART. 27 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo é devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non é previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 30(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Josef B...". Below the signature is a large, faint, circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DELL'INTERNO" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. The stamp is partially obscured by the signature and a diagonal line drawn across it.